



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

Federazione Nazionale Clowndottori ETS

Verbale Assemblea Straordinaria per modifica Statuto

In data 21 febbraio 2024 alle ore 21:00 in modalità online, attraverso l'utilizzo della piattaforma "google meet" si è riunito il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Clowndottori e i rappresentanti delle Associate FNC con il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto

PRESENTI	CARICHE
Silvia Stracqualursi	Presidente
Luca Della Pasqua	Vicepresidente
Sara Marangoni	Segretaria
Elisa Selmi	Tesoriere
Virginia Morrone	Consigliere
Sara Spina	Consigliere
Dino Leonetti	Consigliere

Il Presidente, constatata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che prevede il seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Modifica dello Statuto

Sono presenti n. 26 rappresentanti delle 15 associate, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale Registro del terzo settore, modifica sostanziale la denominazione di ETS, sempre comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Organizzazioni di volontariato.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione e vengono discusse le modifiche che vengono approvate all'unanimità da tutti i rappresentanti per votazione palese ad alzata di mano.

La Segretaria
Sara Marangoni


Il Presidente
Silvia Stracqualursi


PRESENZE E DELEGHE ASSEMBLEA

**AVENTI DIRITTO AL VOTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA
FNC DEL 21/02/2024**

N°	ASSOCIAZIONE	1° VOTANTE	DELEGAT* DA...	2° VOTANTE	DELEGAT* DA...	STATUTO
1	Sorrisiamo	CELANI Pamela	ROBERTI Moira	CELANI Pamela		2
2	Missione Sorriso	CANTUTI Ottavia	Associazione Missione sorriso			2
3	Sogno Clown	COCCO Carla	nessuna			1
4	Il Baule dei Sogni	DE SANTIS Maria Laura	FELIZIONI Manuela	SPINA Sara	SORDONI Moreno	2
5	L'Aquilone di Iqbal	RICCI Amanda (on line)		BACCHI Valentina	DELLA PASQUA Luca	2
6	In compagnia del sorriso Andria	LEONETTI Berardino	MARIANO Stefano			1
7	A.P.S. Pagliacci clandestini	MARANGONI Sara	A.P.S. Pagliacci Clandestini			2
8	Comici camici	FOLCARELLI Gianluca	ALOI Laura	FOLCARELLI Gianluca		2
9	T'immagini	VITALI Nicole	TURCHETTI Ambra	VITALI Nicole		2
10	Dimondi	MALAVASI Andrea	TACCINI Caterina	MALAVASI Andrea		2
11	Clowndoc	PARAGUAI Vincenzo	GILENO Annalisa	PARAGUAI Vincenzo		2
12	L'Arpa dieci corde	BERNARDINI Carlo	nessuna			1
13	La valigia del sorriso	MORRONE Virginia	BENIGNI Enrico	LAZZARI Antonella	SACCO Laura	2
14	Chez nous le cirque	SELMi Elisa	COSTA Giulia			1
15	Papà Renzo	CECCONI Natascia	PIZZIOL Matteo	CECCONI Natascia	nessuna	2
TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO IN ASSEMBLEA						26

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di

questo Ufficio, registrato a Cesena il 21.1.2024

n. 569 Serie 3 € 204,57
Euro duecentoquattro/57

IL DIRETTORE





STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita la "**Federazione Nazionale Clowndottori - ETS**" anche detta "**FNC-ETS**", qui di seguito detta "**la Federazione**", con sede legale nel comune di Cesena.
2. La Federazione si configura quale "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro - neppure indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Federazione adotta la qualifica e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. La Federazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. La Federazione è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Inoltre ha finalità civiche e di utilità sociale ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.

Art. 2 Sede

1. La Federazione ha sede legale nel Comune di Cesena in Via Cavalcavia, 709 - 47522 Cesena (FC).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite e/o trasferite sedi operative della Federazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi della Federazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

La Federazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari e dei professionisti negli enti del Terzo settore per le attività legate alla clownterapia, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati.

La Federazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

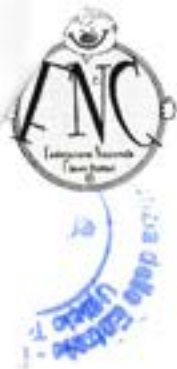
La Federazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio nazionale ed europeo.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente comma 1, la Federazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c).

2. La Federazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) la definizione e tutela della figura professionale del clown dottore, chiamato anche clown di corsia, sia esso professionista che volontario, ove per operatore che fa il clown dottore si intenda:
 - 1a) i volontari formati allo scopo di adattare le capacità individuali specifiche e varie professionalità, al lavoro, servizio a ospedali, comunità, ecc.;
 - 2a) i non professionisti dello spettacolo formati professionalmente come professionisti clown dottori;
 - 3a) i professionisti dello spettacolo-non volontari provenienti dai più diversi ambiti teatrali, appositamente formati ad adattare le proprie capacità artistiche e umane al lavoro in ospedale, comunità, ecc.;
- b) promozione e diffusione culturale della figura professionale del clowndottore;
- c) promozione e cura del dialogo con le Istituzioni di Stato, Pubblica Amministrazione, Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici o privati il cui rapporto sia funzionale alle finalità della Federazione; dichiarazione e tutela dell'identità nazionale di base della figura professionale del clown dottore, sia professionista che volontario;
- d) attività formativa volta a professionalizzare operatori di Associazioni distribuite sul territorio nazionale;
- e) attività formativa per personale medico, sanitario, socio-sanitario, scolastico, educativo, di pronto intervento, di protezione civile e di



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

eventuali altre categorie non attualmente identificate;

- f) gestione e rappresentanza legale e democratica della Federazione;
- g) eventuale sostegno organizzativo ed economico a progetti degli Associati che operino in condizioni svantaggiate;
- h) partecipazione a bandi o realizzazione di manifestazioni finalizzati al sostegno della Federazione stessa e dei suoi Associati;
- i) sostenere con la propria presenza le popolazioni colpite da eventuali situazioni di calamità naturale e altri interventi di supporto e collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Rossa e Organizzazioni analoghe;
- j) progettazione di momenti di confronto e scambio di esperienze tra Organizzazioni aderenti;
- k) studi, ricerche e indagini sulla realtà del clown dottore;
- l) la diffusione di informazioni attinenti agli scopi sociali di FNC, anche attraverso organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio, pubblicazione di opere a carattere divulgativo, attuazione di collaborazioni e iniziative con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
- m) lo studio dei percorsi formativi della figura professionale del clown dottore in conformità con i punti 1a, 2a e 3a;
- n) elaborazione di un "Elenco nazionale dei clown dottori"
- o) lo studio e l'elaborazione di un codice deontologico dei clown dottori federati;
- p) lo studio, l'elaborazione e la redazione di protocolli con Enti, Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti Universitari o scolastici o Enti Formativi, Aziende Ospedaliere, Associazioni, Altre Federazioni;
- q) lo svolgimento di attività formative.

☛ La Federazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

☛ La Federazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La Federazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 5 Associati

1. Alla Federazione possono aderire tutti gli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e altri Enti non lucrativi, che ne facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie della Federazione, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività della Federazione con la loro opera,

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

competenze e conoscenze. La maggioranza dei soci deve essere rappresentata da Enti ETS. Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono Associati della Federazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle prassi disciplinate da apposito regolamento interno di ammissione e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli Associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Federazione.
2. L'ammissione alla Federazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla Federazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, secondo quanto disciplinato in apposito regolamento interno e assicurando il rispetto della dovuta riservatezza e di partecipare alle Assemblee con due rappresentanti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 9, e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio si impegna a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Ente.
5. I membri delle Associate, in accordo con i propri organi di controllo, svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi della Federazione, così come deliberato dagli Organi



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente; tale obbligo è assolto dalle singole consociate. Viene predisposta una specifica copertura in casi particolari.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato si perde per:

- scioglimento della consociata;
- dimissioni: ogni Associata può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora non sia stata versata la quota associativa annuale entro la data fissata dallo stesso, da comunicare con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza individuata e in caso di n. 3 (tre) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- esclusione: la qualità di Associata si perde inoltre nel caso in cui l'Associazione compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine della Federazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associata interessata, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata, ovvero tramite Pec, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi della Federazione

1. Gli organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

3. Tutte le cariche associative, salvo eventualmente l'Organo di Controllo, sono svolte a titolo gratuito.

Signature
Marina
Presidente
Consiglio Direttivo
Assemblea
Organo di Controllo



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione.
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Ogni Associazione ha diritto a due voti. Ogni Associazione viene rappresentata dal Presidente e da un membro del Consiglio Direttivo. Nel caso uno o entrambi siano impossibilitati a partecipare, possono delegare 1 o 2 rappresentanti. Le Associazioni assenti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra Associazione, in tal caso il valore del voto è pari a 2. Ogni Rappresentante può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri Rappresentanti oppure da un'altra Associazione.
 4. In particolare, l'Assemblea in seduta ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Federazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
 - e) eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socia in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - h) deliberare in merito all'eventuale ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associata interessata, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - i) deliberare sui Regolamenti e sul codice etico e deontologico predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea in seduta straordinaria ha inoltre il compito di:
- k) deliberare sulle modifiche dello Statuto della Federazione;
 - l) deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione stessa.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione a mezzo PEC, inoltrata con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; nell'avviso sarà fissato il giorno per la seconda convocazione, che dovrà svolgersi non prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

2. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea o dal Segretario constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno

degli Associati, deliberando validamente a maggioranza semplice. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Federazione è necessaria la presenza dei tre quarti della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Federazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
6. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e in conformità alla Legge obbligano tutti i soci della

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Federazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

7. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i membri degli Associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Scadono comunque alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica.
I Consiglieri non possono rimanere in carica più di tre mandati consecutivi.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni



4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta sia necessario oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario della Federazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. I componenti dell'eventuale Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Federazione.

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche della Federazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) deliberare sulle domande di adesione di nuove associate;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

- f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Federazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
- h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione;
- i) determinare la quota associativa annuale;
- j) deliberare l'eventuale variazione della sede sociale all'interno del Comune e l'eventuale istituzione e/o trasferimento di sedi operative;
- k) deliberare l'adesione della Federazione ad altre istituzioni analoghe;
- l) valutare l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
- m) deliberare di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo;
- n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Federazione; ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- o) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- p) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- q) proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

Art. 15 Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non oltre i mandati consecutivi che può ricoprire quale membro del Consiglio Direttivo.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

utile dalla sua adozione;

- e) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Federazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione del libro soci e del registro degli Associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito, eventualmente avvalendosi dell'apporto di professionisti esterni, di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio della Federazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla Federazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, se collegiale, elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

- d) attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge o redatto su base volontaria, è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Ogni componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Revisore Legale

1. Nei casi previsti dalla legge, la Federazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Libri sociali

1. La Federazione deve tenere i seguenti libri a cura del Segretario o dell'eventuale Segreteria esterna incaricata dal Consiglio Direttivo, deliberandone l'affidamento:
- libro degli Associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- A cura dell'Organo di controllo, se nominato, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 20 Patrimonio della Federazione

1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 21 Risorse economiche

1. Le entrate della Federazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli Associati;
 - erogazioni liberali di Associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;



FEDERAZIONE NAZIONALE CLOWNDOTTORI ETS

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi; entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 3. Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di mettere a disposizione presso la sede sociale e di inviare via pec a tutte le Associate, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Federazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento della Federazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o - in mancanza - alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CEI

IL 21 MAG. 2024 AL N. 569 MOD. 3

IL DIRETTORE

Handwritten signature

